

DISEGNO DI LEGGE

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 14/12/74, vista  
l'adesione del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Co-  
siliare, l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-  
gionale, ha espresso parere favorevole sul... presento

Il Leggo  
11/12/74

~~esalle variazioni di...~~

[16 IL P. S. N. I. L. M. I. C. O. M. M. I. S. S. I. O. N. E]

" INTERVENTI PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUI-  
NAMENTI. "

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

15/12/74

Il Ufficio Consiliare

Relatore: Avv. Gaetano Scamarcio

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

Le finalità ed i contenuti della presente proposta relativi agli interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti, nasce dalla convinzione che il problema riguardante la adozione dei più moderni e razionali sistemi atti a controllare le principali fonti di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo e sottosuolo, sia certamente un'esigenza ormai indifferibile.

Con il presente disegno di legge si vuole istituire presso la Regione un Centro Regionale per la raccolta, la elaborazione e la sistematizzazione di tutti i dati relativi alle fonti di inquinamento, degli ambienti di vita e di lavoro.

Siamo consapevoli che la conoscenza scientifica del problema degli inquinamenti e la normativa per la difesa da essi costituiscono due aspetti del medesimo problema, strettamente interdipendenti, in quanto una normativa non solo non ha significato ma neanche ragione d'essere se non viene a basarsi su di una reale conoscenza dei problemi.

Occorre innanzitutto rilevare la pressochè totale carenza nel nostro Paese e nella nostra Regione di rilevazioni specifiche finalizzate, svolte periodicamente, con metodiche uniformi, ed in grado di fornire un quadro certo ed attendibile della situazione della Regione (c.d. sistemi di "controllo continuo" o "monitoraggio" dell'ambiente").

La proposta della Giunta tende a realizzare indagini e rilevamenti degli inquinanti, proponendo sistemi di monitoraggio per il controllo automatico e la supervisione elettronica centralizzata, almeno esteso agli inquinamenti più significativi, correlati da adeguati dati meteorologici, sì da consentire una approfondita conoscenza dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, per formulare previsioni a brevissima scadenza, per redigere una mappa degli inquinamenti, evidenziare situazioni

./.

di allarme in tempo utile per la tempestiva attuazione di misure correttive, raggiungere determinati standards di qualità e mantenerli.

La possibilità di acquisire dati per mezzo di sistemi automatici offre i seguenti vantaggi:

- a) affidabilità ed integrità dello strumento scientifico (l'uomo è spesso elemento inquinante nella fase di lettura degli strumenti);
- b) controllo automatico del corretto funzionamento degli strumenti e dei sensori;
- c) variabilità, a richiesta, della cadenza di raccolta dei dati;
- d) riduzione del personale necessario al funzionamento delle stazioni;
- e) possibilità di elaborare i dati in loco, fornendo alla stazione centrale informazioni redatte secondo un formato scientifico predisposto.

Nella nostra Regione l'assenza di misure e dati provenienti da rilevazioni sistematiche rende estremamente ardua l'analisi e la valutazione delle condizioni ambientali; sono a disposizione, infatti, dati e informazioni di carattere sporadico e frammentario provenienti, tra l'altro, da molteplici e disomogenee fonti.

#### CRITERI E STANDARDS DI QUALITÀ

Gli inquinamenti si presentano sotto molteplici aspetti: lo aspetto più importante è quello delle relazioni tra le emissioni e le concentrazioni al suolo degli inquinanti (immissioni), già complicato di per se stesso, e più ancora per la incompleta conoscenza delle interazioni che intercorrono tra le condizioni meteorologiche, le emissioni e le immissioni.

Altri aspetti sono le interazioni tra i vari inquinanti che possono portare a composti ben più nocivi di quelli originali.

Le relazioni che intercorrono tra inquinanti, salute e ambiente in generale sono state in parte individuate e hanno permesso di collegare cause ed effetti e di giungere alla definizione di due concetti: i criteri di qualità e gli standards di qualità:

1) i criteri di qualità: sono l'espressione della conoscenza scientifica sui rapporti tra le varie concentrazioni degli inquinanti ed i loro effetti sull'uomo e il suo ambiente, cui si perviene valutando la concatenazione tra causa ed effetti anche nel caso che le cause siano costituite dalla presenza contemporanea di più inquinanti e delle loro interazione;

2) gli standards di qualità: sono costituiti dai valori massimi ammissibili delle concentrazioni (M.A.C.) e delle frequenze di esposizione agli inquinanti presenti, tenuto conto delle loro eventuali interazioni.

#### ESIGENZE DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO.

Secondo le concezioni più recenti e funzionali, i programmi di sorveglianza o controllo continuo dell'ambiente (in ordine ai diversi parametri oggetto di esame) debbono essere congegnati e funzionare in modo da fornire informazioni rispondenti a quattro diverse esigenze:

- 1) esigenza immediata, ossia, di tempestività nella fornitura dei dati e delle misure raccolte;
- 2) esigenza spaziale, ossia di confrontabilità dei dati e delle misure raccolte nelle diverse zone ed aree;
- 3) esigenza temporale, ossia di comparabilità nel tempo dei dati e delle misure raccolte nelle varie epoche;
- 4) esigenza operativa, ossia di rilevabilità degli effetti conseguenti ad interventi operati per modificare le situazioni esaminate.

./.

## L'ATTUALE RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA.

Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria il sistema di rilevamento previsto dalla legge n. 615 - art. 7 - ha dovuto superare le fasi di difficoltà di impianto (non essendo oltretutto previsti dalla legge istitutiva i necessari finanziamenti) e risulta realizzato ancora in modo parziale e non omogeneo; né esistono sufficienti coordinamenti tra tale sistema e i rilevamenti effettuati da altri operatori pubblici e privati, sicché non è possibile la riduzione ad un quadro unitario e significativo delle misurazioni fornite che coprano, del resto, con sufficiente frequenza, solo alcuni inquinanti e ne trascurano viceversa altri anche di notevole importanza.

La legge antismog del 1966 (n. 615), a norma dell'art. 7, richiedeva alle Amministrazioni Provinciali di istituire entro un anno un servizio di rilevamento per l'inquinamento atmosferico ricorrendo ai Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi oppure ad altri laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità.

La stessa legge prevedeva anche che i Comuni potessero provvedere direttamente a tale servizio notificando alle Amministrazioni Provinciali la relativa deliberazione entro 4 mesi dall'emanazione della legge (alla data del 21.3.1973 i soli comuni di Bologna e Torino si sono avvalsi di tale facoltà).

La normativa contro l'inquinamento atmosferico, in via di revisione, pecca di improvvisazione e ne fanno fede i valori limiti degli inquinanti ed alcuni aspetti equivoci, specialmente per quanto riguarda il regolamento di applicazione all'industria caratterizzato da lacune ed incongruenze; anche a prescindere dal fatto che esso, per numerosi inquinanti, ad esempio la  $SO_2$ , fissa dei limiti di concentrazione tra i più elevati, appare preoccupante in quanto stabilisce, (capo 5 art. 81) che in qualunque

punto esterno ai perimetri industriali le immissioni dovute ai contributi complessivi degli stabilimenti non devono risultare superiori a ciascuno dei seguenti limiti: ossidi di zolfo espressi come  $SO_2$ , 0,30ppm per 30 primi, CO 15ppm per 24 h ecc. In sostanza si rilevano nella frase "dovute ai contributi complessivi degli stabilimenti industriali" due incongruenze: la prima che si prescinde dall'inquinamento di fondo per cui, la somma di esso con le immissioni industriali può largamente superare ogni limite tollerabile pur restando nella legalità; e la seconda è la difficoltà, in un centro industriale, di discriminare i vari apporti per cui si deve in pratica procedere a tentoni, vanificando lo spirito della legge.

IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO IN PUGLIA IN APPLICAZIONE ALL'ART.7 DELLA LEGGE ANTISMOG.

Per la Provincia di Bari il reparto chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, del quale l'Amministrazione Provinciale dovrebbe avvalersi, non dispone ancora della necessaria attrezzatura;

Per la Provincia di Brindisi il reparto chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi ha realizzato solo stazioni fisse di rilevamento che operano nel centro della città;

Per la Provincia di Foggia il reparto chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi non dispone ancora della necessaria attrezzatura;

Per la Provincia di Lecce il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi è dotato di apparecchiatura per rilevare l'inquinamento atmosferico da stabilimenti industriali;

./.

Per la provincia di Taranto è stato istituito il servizio del rilevamento di inquinamento atmosferico presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi Provinciale.

In genere i rilevamenti finora effettuati forniscono misure soltanto per l' $\text{SO}_2$  e polveri e solo eccezionalmente per ossidi di azoto e carbonio.

#### RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO IDRICO

Per quanto riguarda l'acqua si verifica una situazione pressochè analoga, con l'aggravante dell'assenza di una disciplina sullo inquinamento idrico che preveda anche in prospettiva la costituzione di una rete di stazioni fisse per l'accertamento periodico della qualità delle acque fluviali, lacustre e costiere.

#### Criteri per la definizione di una corretta metodologia di indagine per il rilevamento dell'inquinamento idrico.

I criteri di massima ai quali dovrebbe informarsi un'indagine sulla qualità delle acque riguardano sia la rilevazione dei dati, sia la loro elaborazione e presentazione sussistendo, tra questi due momenti, delle connessioni molto strette di reciproca influenza.

##### a) Rilevazione dei dati.

Definita l'unità fisica di riferimento dell'indagine e le sue caratteristiche idrologiche è necessario acquisire tutte le informazioni utili per la esatta localizzazione delle stazioni di prelievo e per la scelta dei parametri analitici atti a definire lo stato di inquinamento delle acque.

A tale scopo è opportuno:

- valutare la distribuzione e l'entità del carico inquinante attraverso l'elaborazione dei dati di censimento per ciascuna unità fisica di riferimento;

./.

- effettuare un inventario dei prelievi e degli scarichi esistenti in ciascuno corpo idrico, allo scopo di determinare la loro esatta localizzazione e la loro portata e composizione;
- determinare gli usi diretti ed indiretti delle acque sottoposte ad indagine;
- condurre indagini preliminari volte alla caratterizzazione analitica di acque per le quali non si sono rese disponibili tutte e alcune delle informazioni di cui ai punti precedenti.

b) Elaborazione dei dati.

I dati analitici devono essere raccolti presso il Centro Regionale raccolta dati, trasferiti su schede ed elaborati mediante calcolatore elettronico.

Notevole importanza assume la programmazione dell'archivio dei dati che deve essere tale da poter consentire sia un continuo aggiornamento sia tutte le elaborazioni stabilite.

RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE COSTIERE E LACUSTRI

Gli elementi a disposizione non offrono un notevole contributo per una interpretazione completa, sul piano qualitativo, delle condizioni di inquinamento in atto nelle acque costiere pugliesi.

Le scarse ricerche eseguite, infatti, sono state nella totalità condotte secondo una prospettiva igienistica tradizionale e cioè indirizzate alla valutazione degli indici microcrici di contaminazione.

Ciò non può contribuire se non molto parzialmente al quadro conoscitivo più generale di cui la componente patogena non è che un settore.

Rimane infatti completamente aperto il ruolo espletato dalla componente industriale nel processo in atto di contaminazione co-

./.



stiera cui in molti casi si aggiungono gli effetti dell'inquinamento da pesticidi in generale oltre che da concimi azotati e fosforici quale effetto del dilavamento dei terreni (es.: eutrofizzazione, moria dei pesci, ecc.).

#### RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE PROFONDE.

Il problema dell'invasione dell'acqua marina nelle falde costiere sta assumendo una dimensione sempre maggiore nella nostra Regione dove si assiste ad un processo involutivo che vede accentrarsi fenomeni di invasione marina nelle zone non solo costiere ma anche interne; le cause sono l'eccessiva concentrazione di pozzi in zone ritenute ricche di acqua, l'incalzante richiesta di nuove concessioni per uso agricolo e industriale, l'aumento di opere di emungimento clandestino per le quali gli agricoltori sfuggono ad ogni possibile controllo (esempi di questo fenomeno sono stati rilevati nell'entroterra di Bari, anche a distanza di qualche km. dalla costa, nella penisola Salentina, nella zona del Tavoliere e nella Provincia di Brindisi).

E' da considerare, inoltre, il limite di rottura che ormai ha raggiunto l'inquinamento delle falde a causa di pesticidi, concimi chimici e inquinamento biologico.

#### RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO DA RUMORE.

La conoscenza degli effetti nocivi di tale forma di inquinamento è perfino precedente a quella dell'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda il rumore non esistono attualmente rilevazioni sistematiche ed aggiornate mentre esistono per le zone metropolitane soltanto poche ed occasionali determinazioni condotte con metodiche differenti dei diversi Istituti, Laboratori e ricercatori.

Il fenomeno è grave anche perchè buona parte dell'opinione pubblica non è ancora adeguatamente sensibilizzata agli inconve-

nienti che possono derivare dal rumore, e più in generale, non è ancora disposta a considerarlo come un fattore inquinante dell'ambiente.

Vi è dunque un primo indirizzo da imprimere all'attività che va svolta in questo campo ed è appunto quello di sollecitare la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dell'inquinamento da rumore, ponendo in rilievo i danni sociali che esso produce.

E' altresì evidente la carenza normativa riscontrabile in questo campo come conseguenza del fatto che le disposizioni esistenti risalgono ad un'epoca in cui tale problema dell'inquinamento da rumore non si poneva.

E' necessario, pertanto, iniziare una politica di individuazione ed analisi delle manifestazioni più rilevanti del fenomeno possibilmente mettendo sotto controllo diretto le aree maggiormente insidiate con sistemi di monitoraggio continuo che permettano di seguire in ogni istante il fenomeno.

Restano peraltro da definire in maniera precisa gli standards del rumore.

#### RILEVAMENTO DELL'EVOLUZIONE DEI LITORALI.

La maggior parte delle spiagge italiane, in particolare della costa adriatica, dove queste sono più estese, è interessata da un generale fenomeno di erosione che causa sensibili arretramenti della linea dei litorali.

Fenomeni erosivi si registrano anche in Puglia dalla spiaggia di Manfredonia sin quasi alla foce dell'Ofanto.

Non esistono rilevazioni di questi fenomeni estese all'intero arco costiero del Paese ed in Puglia ed è comunque necessario incominciare subito ad acquisire informazioni dirette sui movimenti del mare lungo tutta la fascia costiera italiana mediante

./.

l'organizzazione e l'installazione di una rete di stazioni meteorologiche fisse.

Queste dovranno essere atte a raccogliere continuamente le caratteristiche (altezze e dimensioni) del moto ondoso, delle maree, il regime dei venti, delle correnti marine, i dati meteorologici, la temperatura dell'acqua, il suo grado di salinità, il grado di inquinamento, ecc. Tutte le informazioni raccolte dovranno essere trasmesse ad un centro di raccolta dati a terra dove saranno controllate, valutate e registrate.

Il fine di tale studio è raggiungere una conoscenza di base sulla situazione dei litorali allo scopo di fornire raccomandazioni e suggerimenti per la "conservazione degli arenili".

#### LA FUNZIONE DEI LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI.

L'apprestamento di questi sistemi di rilevazione finalizzati si profila come una condizione fondamentale, oltre che in generale per l'acquisizione di un adeguato patrimonio di conoscenze, anche per il progressivo impianto di sistemi di contabilità ambientale ai fini operativi per la programmazione degli interventi.

I Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi rappresentano attualmente l'unico strumento operativo tecnicamente idoneo a fornire gli interventi nel settore degli inquinamenti, e costituiscono il supporto fondamentale per questo e gli unici presidi sanitari a completa disposizione degli Enti Locali.

E' maturata, pertanto, la convinzione della necessità di provvedere ad un potenziamento della dotazione strumentale dei L.I.P. perchè possa fornire sollecite ed esaurienti risposte alle richieste di intervento in ordine allo sviluppo di una efficace azione a carattere preventivo e primario; tale potenziamento, con contributi in conto capitale alle Amministrazioni Provinciali, dovrà mirare a conseguire alcuni risultati che possono essere elencati secondo il seguente ordine:

- 1) monitoraggio dell'inquinamento delle acque fluviali, lacustri, marine e sotterranee;
- 2) controllo scarichi liquidi industriali;
- 3) rilevamento dell'inquinamento atmosferico acuto (da rumore, da gas, da polveri, ecc.) dell'ambiente di vita e di lavoro;
- 4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico di fondo (in applicazione della legge antismog);
- 5) inquinamento del suolo e sottosuolo.

#### CONCLUSIONI.

Discende immediatamente da tutto quanto premesso la necessità di procedere senza indugi alla realizzazione del Centro Regionale Data Inquinamento con la installazione di una rete di stazioni per il rilevamento, il controllo, l'analisi e la trasmissione al Centro dei dati raccolti.

Tale strumento è indispensabile per avere una conoscenza completa con un controllo periodico delle fonti inquinanti, presupposto per una pianificazione degli interventi di politica ambientale.

La installazione e la gestione della rete suddetta sarà oggetto di un piano che dovrà essere proposto dall'Assessore all'Ambiente, deliberato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano, per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge, potrà prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti qualificati.

L'organizzazione dell'Ufficio e del personale assegnato al Centro sarà definito entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

ast. } MSI  
          e  
          PCI

Art. 1      *Q. AM.*

La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

Art. 2

*Albergo* ~~*Albergo*~~ *C*

E' istituito presso la Regione Puglia il Centro regionale Anti-inquinamento con lo scopo di raccogliere, elaborare e sistematizzare i dati relativi agli inquinamenti dell'ambiente di vita e di lavoro.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare permanente, alla organizzazione degli Uffici e alla assegnazione del personale necessario per il funzionamento del Centro medesimo.

*em. Scamarcio = 2. M.*

Art. 3 *U*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'Ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei da ti utili all'aggiornamento periodico dello stato degli in quinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fon ti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

- a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;
- b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge n. 615 del 13/7/1966;
- c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;
- d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio.

Il piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie.

*• eu. Beldanare = R. M.*

Art. 4

S.

*Alle per legge*

Per l'attuazione dei compiti stabiliti a l'art. 3 la Re  
gione individua nei Laboratori provinciali di Igiene e Pro-  
filassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di ba  
se.



Art. 5

9

Il piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge.

Art. 6

5

Allo scopo di dotare i laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato, in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

Art. 7

9.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, determinati per <sup>l'anno</sup> il 1974 in £. 350.000.000 si farà fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 324/2 " Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di Bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato:

// " Contributi alle Amministrazioni Provinciali per l'acquisto di apparecchiature per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti". //

• em. Scamaroni = E. M.

Art. 8

CS.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.

127 della Costituzione e 60 dello Statuto,

*ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione -*

*legge = come art. 60*